

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PALAZZESCHI, FABIANI, PIVA, FUSI,
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, VIGNOLO e BRAMBILLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1969

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane ed integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ultimo triennio l'importo dei finanziamenti presentati all'Artigiancassa per l'ammissione al contributo statale nel pagamento degli interessi si è quasi triplicato, passando dai 40 miliardi circa del 1966 ai 72 miliardi del 1967 e ai 107 miliardi del 1968, raggiungendo nei primi mesi del 1969 i 10 miliardi mensili, pari cioè a 120 miliardi annui. Anche la durata media dei finanziamenti è nel frattempo aumentata dai 56 mesi del 1966 ai 78 mesi del 1968 in conseguenza della legge 31 ottobre 1966, n. 947, che ha prolungato da 5 a 10 anni la durata massima dei prestiti destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori e, in casi eccezionali, all'acquisto di macchine.

Questo andamento del credito artigiano ha determinato un corrispondente aumento del fabbisogno annuo di contributo che, nell'ultimo triennio, è stato fronteggiato con i provvedimenti disposti a favore del relativo fondo (legge 31 ottobre 1966, n. 947, legge 2 dicembre 1967, n. 1192, e decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in

legge 25 ottobre 1968, n. 1089). Per quanto riguarda invece il prossimo triennio i mezzi finanziari disponibili per contributo interessi sono insufficienti per sostenere sia l'ulteriore prevedibile espansione del credito, sia l'attuale volume annuo di richieste.

Allo stato attuale si calcola che nel triennio 1969-1971 la Cassa potrà con i fondi disponibili ammettere al contributo interessi un volume di credito pari a circa lire 240 miliardi rispetto a circa lire 360 miliardi di richieste previste in base all'attuale ritmo di afflusso delle domande. Di conseguenza si rende quanto mai necessario ed urgente assegnare al fondo contributo interessi ulteriori somme per complessive lire 15 miliardi distribuiti in lire 5 miliardi in ciascuno degli esercizi 1969, 1970 e 1971.

Lo sviluppo registrato nella richiesta di credito artigiano agevolato, oltre a produrre un aumento nel fabbisogno annuo di contributo interessi, ha determinato un parallelo incremento delle domande di sconto che nei primi mesi del 1969 hanno raggiunto l'importo medio mensile di lire 3 miliardi

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

circa, pari ad oltre 35 miliardi annui. Di conseguenza, i mezzi finanziari per lo svolgimento di questa attività (lire 45 miliardi derivanti dal fondo di rotazione) risultano totalmente impegnati, talchè l'Artigiancassa può ora ammettere al risconto un volume di credito non superiore ai rientri delle operazioni in corso di ammortamento, rientri che ammontano ad appena un miliardo di lire al mese.

Considerato che l'espansione del credito artigiano nelle zone depresse, in specie nell'Italia meridionale ed insulare, e l'operatività delle minori aziende di credito, particolarmente sensibili alle esigenze di ammodernamento delle imprese artigiane, risultano oggi condizionate, più che dalla carenza dei mezzi finanziari del fondo contributi interessi, dalla inadeguatezza del fondo di dotazione, si rende quanto mai urgente provvedere ad aumentare detto fondo di dotazione: aumento che si prevede in lire 55 miliardi in modo che i mezzi finanziari

destinati al risconto delle operazioni ordinarie non sia inferiore ai 100 miliardi di lire.

Il provvedimento che proponiamo tiene inoltre presente l'aumento delle dimensioni dell'azienda artigiana rispondente alle esigenze del progresso tecnico e di mercato e che richiede un volume maggiore di finanziamenti ed un periodo più lungo di ammortamento.

Considerato che nel programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 si è previsto che l'azione pubblica per lo sviluppo dell'artigianato si sarebbe svolta, oltre che nel campo dell'assistenza tecnica, anche e soprattutto in quello finanziario attraverso un adeguato potenziamento della Cassa per il credito alle imprese artigiane, confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno accogliere con favore questa nostra proposta che risponde alle obiettive ed indilazionabili esigenze di una fra le più meritevoli categorie economiche nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I limiti di durata e di importo delle operazioni creditizie effettuate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati rispettivamente in 15 anni e 25 milioni, quale che sia l'oggetto delle operazioni stesse.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 80 miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire 25 miliardi in ciascuno degli esercizi 1970 e 1971 e di lire 30 miliardi nell'esercizio 1972.

Art. 3.

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è integrato mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire 30 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi da corrispondere nel primo trimestre di ciascuno degli esercizi 1970, 1971 e 1972.

Art. 4.

Il 20 per cento delle disponibilità della Cassa per il credito alle imprese artigiane è vincolato all'effettuazione di operazioni nei territori dell'Italia meridionale ed insulare definiti dalle vigenti norme per la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 5.

Gli stanziamenti per gli impegni di spesa previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo destinato ai finanziamenti di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.